



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 132 del 16/07/2019

Disegno di Legge “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”. Adozione

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Premessa

Il presente Disegno di Legge Regionale rappresenta il punto di arrivo di un impegnativo percorso di lavoro avviato sin dal 2013 in Puglia, che raccolse, ormai sei anni fa, l'invito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare un progetto sperimentale per avviare i primi progetti di vita indipendente. E otto anni dopo avere finanziato, con l'utilizzo dei Fondi FESR del POR Puglia 2007-2013 i primi Centri di Domotica sociale, la cui rete di 6 centri oggi fa della Regione Puglia una delle pochissime Regioni in Italia ad avere servizi strutturati per l'informazione e l'orientamento delle famiglie interessate dall'impiego delle nuove tecnologie in ambiente domestico per l'autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità.

La proposta normativa, al pari di quanto già avvenuto in altre Regioni italiane, risponde all'obiettivo di consolidare e rafforzare un modello di presa in carico integrata che mira a sostenere la "Vita Indipendente" ossia la possibilità, per una persona adulta con disabilità, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

Si tratta, peraltro, di una proposta normativa fortemente richiesta dalla rappresentanza regionale di ENIL Italia che da tempo spinge perché le sperimentazioni positive avviate da anni in Puglia possano strutturarsi e trovare stabilità nella programmazione sociale regionale.

Lo schema di Disegno di Legge è stato presentato con apposita comunicazione (PRI/COM/2019/00001) dell'Assessore al Welfare nella seduta della Giunta Regionale del 7 marzo 2019 e, a seguito del positivo accoglimento preliminare da parte della stessa Giunta, si è proceduto con l'ulteriore percorso di concertazione con le Organizzazioni più interessate a questa area di policy tra quelle facenti parte del Tavolo Regionale per le Disabilità, tra cui ENIL, ANFFAS, FISH, ed ampiamente rappresentative, che non hanno fatto mancare il consenso complessivo alla proposta di disegno di legge offrendo anche un contributo fattivo al miglioramento della proposta stessa, sia rispetto ai criteri di accesso che alle modalità di articolazione del disegno di legge.

Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità, che supera la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina nella ricerca di migliori condizioni di vita, a partire dalla autonomia possibile nel proprio contesto di vita familiare, formativa, sociale, lavorativa. Tale proposta consolida l'attenzione e l'impegno dell'amministrazione regionale, in materia di disabilità, a sostenere forme sempre più innovative di intervento non solo economiche ma anche di promozione attiva di inclusione.

Gli interventi già a regime in Puglia

La Regione promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente denominati "Pro.V.I." già dal 2013 con l'avvio della prima sperimentazione della vita indipendente nell'ambito del progetto Qualify care puglia (D.G.R. n. 2578/2010) la cui finalità mirava a sperimentare modalità integrate di intervento per la presa in carico di persone in condizione di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari, economiche, abitative, con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali e le rispettive Unità di valutazione multidimensionali per la implementazione di strumenti innovativi e di percorsi integrati di valutazione e di presa in carico con l'obiettivo generale di sostenere progetti individualizzati di persone in condizioni di grave non autosufficienza capaci di integrare sostegno

economico, servizi di cura domiciliari e a ciclo diurno, assistenza alla persona e interventi di promozione attiva per l'inclusione sociale.

Con il primo Avviso pubblico (D.G.R. n.758/2013) per l'individuazione dei beneficiari della sperimentazione, si è cominciato a gettare le basi per la costruzione di un modello che si è consolidato negli anni, anche in piena coerenza con le Linee guida nazionali emanate, contestualmente, dal Ministero delle politiche sociali e definite nell'ambito del "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" adottato con decreto del presidente della repubblica del 12 ottobre 2017 e in forza del quale annualmente viene destinato, a valere sulla quota del Fondo per la non autosufficienza, un ammontare di 15 milioni da destinare alle azioni proposte dalle Regioni.

In questo primo periodo di attuazione, ancora prima del coinvolgimento attivo degli Ambiti territoriali nella validazione dei progetti, di rilievo è stato l'apporto della rete regionale dei centri ausili costituita con A.D. n. 379/2015, previa approvazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente, già operanti a quella data come luoghi di supporto alla Progettazione di soluzioni tecnologiche per l'*Ambient Assisted Living* e la promozione della Vita indipendente.

Con DGR n.1709/2016 si dà piena attuazione alla misura con l'approvazione del Piano di attività per il secondo periodo di sperimentazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) con il quale si estende la sperimentazione, fino a quel momento rivolta esclusivamente alle persone con disabilità motoria, anche a persone non vedenti, con sindrome di down e con disabilità psichiche lievi/medie (prima tipologia di intervento) e alla sperimentazione dell'applicazione dei principi della vita indipendente a soluzioni di abitare sociale in autonomia o co-housing sociale per il "durante noi" e "dopo di noi" in favore di persone con disabilità motoria o con disabilità psichiche lievi/medie (seconda tipologia di intervento).

Sulla base dell'esperienza della prima e seconda sperimentazione dei Pro.V.I., che ha visto finanziati nella prima sperimentazione circa 250 progetti per due annualità e nella seconda sperimentazione circa 500 progetti di vita per ulteriori due annualità, per complessivi 1500 progetti in quattro anni, con la Legge n. 112/2016, che istituisce il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e successivi decreti, la Regione Puglia ha adottato il Piano operativo per il Dopo di noi (DGR n. 1584/2017) e il primo degli Avvisi pubblici per la selezione dei destinatari dei progetti individualizzati per sostenere l'obiettivo dell'abitare in autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio, denominati "Pro.V.I. dopo di Noi" attraverso procedura a sportello attualmente in corso.

Illustrazione del Disegno di Legge

Nel titolo della norma si fa riferimento alle parole cardine che ritorneranno in tutto il testo di legge ossia Autonomia, Indipendenza, Qualità della vita, poiché il fine non è solo la presa in carico della persona con disabilità grave ma è l'opportunità concreta per la stessa di uscire dal circuito dell'assistenza facendo leva sull'autodeterminazione potendo fare affidamento su un progetto di vita integrato basato sui bisogni di autonomia volti al raggiungimento di una migliore, quanto soddisfacente, qualità della vita.

Lo schema di disegno di legge si compone di 9 articoli.

E' un articolato abbastanza snello che nei primi due articoli indica in maniera esplicita i principi a cui la norma si ispira, le definizioni, le finalità e gli obiettivi.

Già dall'articolo 3 al 5, si individuano, in maniera puntuale i beneficiari, si specificano le caratteristiche dell'Assistente personale che assume un ruolo centrale all'interno del progetto individuale e che va ad integrarsi con il ruolo del caregiver familiare. Infine si definisce il sistema delle responsabilità a partire dal Ruolo degli ambiti territoriali e in particolare delle UVM fino alla definizione dei compiti dei Centri di domotica sociale.

Con riferimento specifico ai criteri di accesso, si precisa che per la fascia di età ammissibile, si è scelto di dare continuità all'esperienza assai positiva di favorire l'accesso ai Pro.V.I. anche per ragazzi di almeno 16 anni, cioè dopo la fascia di età della scuola dell'obbligo, al fine di sostenerne le scelte di vita rispetto alla prosecuzione della frequenza scolastica, l'intrapresa di percorsi di formazione professionale per l'avvio al lavoro, ovvero per sperimentare percorsi di tirocinio per l'inclusione o per l'inserimento sociolavorativo. Per quanto riguarda la soglia superiore, la stessa viene portata a 67 anni, rispetto all'esperienza attuale, in considerazione della disciplina di altre misure di sostegno al reddito, quale la Pensione di cittadinanza di cui alla L. n. 26/2019. Unica eccezione di continuità oltre il 67esimo anno di età è quella relativa a coloro che sono già inseriti in un progetto di vita indipendente e se ne evidenzino le opportunità di prosecuzione e/o completamento.

All'art. 6 si definisce il sistema di Governance regionale per l'efficace conseguimento degli obiettivi, individuando nello specifico modalità e criteri per l'erogazione del beneficio.

Ruolo cardine viene affidato al corretto e costante monitoraggio della misura individuando, all'art. 7 il dettaglio delle informazioni utili alla verifica costante dello stato di attuazione e degli effetti della legge da parte della Commissione Consiliare.

All'art. 8 nelle disposizioni transitorie si dà mandato al dirigente della struttura regionale competente di costituire il gruppo di lavoro per la vita indipendente all'interno del già costituito tavolo regionale della disabilità.

Infine all'art. 9, al fine di dare copertura ai costi per la realizzazione delle attività di cui alla presente legge, si riporta a scopo meramente ricognitorio la mappa di tutte le risorse finanziarie che già concorrono al finanziamento degli interventi per la vita indipendente e che potranno consentire ulteriori implementazioni, con riferimento ai fondi comunitari, alle risorse nazionali (FNA per la Vita indipendente, Fondo nazionale per il Dopo di noi, Fondo per il riconoscimento della figura del Caregiver familiare) e alle risorse regionali.

Con specifico riferimento alle risorse regionali, il comma 3 dell'art. 9 precisa che la disponibilità di Euro 1.000.000,00 per il cofinanziamento degli interventi per la vita indipendente deriva dalla finalizzazione di quota parte delle risorse già assegnate dal Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 al Fondo Regionale Non Autosufficienza (Cap. 785000 – Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03).

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di fare proprio e di approvare il presente Disegno di Legge di seguito riportato, al fine di poter avviare l'iter di discussione e approvazione da parte del Legislatore Regionale.

~~L'ASSESSORE AL WELFARE~~
Salvatore RUGGERI



Disegno di Legge

“Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”.

Art. 1 - Finalità

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, della lettera l ter) del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. n. 19/2006 e s.m.i., dalla l.r. n. 3/2016 e dai rispettivi regolamenti attuativi, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere ed il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all' autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.

2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione, garantendo qualità della vita, dignità e autonomia nell'organizzazione delle attività familiari, sociali e lavorative della vita quotidiana.



Art. 2 - Progetti personalizzati di vita indipendente

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente/che si inseriscono nel progetto globale di vita, che accompagna la persona con disabilità nel processo di inclusione nei vari contesti: familiare, scolastico, formativo, lavorativo, ricreativo e sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita autonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini. I progetti possono, inoltre, essere integrati con altre misure di sostegno per l'inclusione sociale attiva quali il-Reddito di Dignità regionale, di cui alla l.r. n. 3/2016, e il Reddito di Cittadinanza nazionale, di cui alla l. n. 26/2019, proprio al fine di rafforzare gli obiettivi di inserimento sociolavorativo, *empowerment* dell'individuo e autonomia anche economica

3. Gli strumenti economici attivati per il sostegno all'autonomia e alla vita indipendente sono alternativi rispetto alle risorse per il sostegno ai nuclei familiari e ai relativi *caregiver* familiari che si fanno carico dei progetti assistenziali individuali a carattere domiciliare per persone in condizione di gravissima non autosufficienza con obiettivi di cura e di maggiore qualità della vita, sia per il diverso profilo dei destinatari che per i distinti e alternativi obiettivi di intervento.

4. Sono considerati obiettivi prioritari, al fine del finanziamento dei progetti di vita indipendente dato il vincolo di disponibilità delle risorse finanziarie, gli obiettivi connessi alla prosecuzione o al completamento del percorso di studi successivo alla istruzione dell'obbligo, all'inserimento lavorativo, a percorsi di inclusione sociale rivolti alla partecipazione alla vita della comunità in una organizzazione del terzo settore.

5. I progetti devono inoltre avere una durata definita rispetto a specifici step del progetto di vita della persona con disabilità, e comunque non superiore ai ventiquattro mesi, al fine di valutarne i risultati intermedi e di assicurare pari opportunità di accesso a tutti i potenziali soggetti interessati, anche per le annualità successive e in caso di rinnovo.



Art. 3 - Destinatari

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti minimi:

a) di età pari o superiore ai sedici anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali rilevi la continuazione ovvero il completamento del progetto in corso;

b) residenti nella Regione Puglia da almeno un anno, alla data di presentazione della istanza di finanziamento del progetto di vita indipendente, in relazione alle procedure di evidenza pubblica da attivare;

c) in possesso di indennità di accompagnamento;

d) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;

e) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi esterni;

f) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte, senza che sia necessaria la mediazione di uno o più componenti il nucleo familiare.

2. I progetti personalizzati di vita indipendente per le persone in condizione di disabilità grave e senza il supporto familiare ("dopo di noi"), prevedono, ai fini dell'individuazione dei destinatari il rispetto dei requisiti e dei criteri aggiuntivi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e al successivo decreto attuativo.


3. Ai fini dell'accesso al finanziamento del progetto personalizzato di vita indipendente, il valore dell'ISEE individuale, o familiare in caso di minori, in corso di validità è considerato esclusivamente ai fini della determinazione di eventuale priorità nel caso di un numero eccedente di domande rispetto alle disponibilità finanziarie, e non già come requisito minimo di accesso.

Art. 4 - Assistente personale

1. Ai fini della presente legge per assistente personale si intende la figura, anche non professionale, che svolge attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto di lavoro disciplinato da un apposito contratto di lavoro concluso con la persona con disabilità. E' criterio di qualità ai fini della valutazione del progetto di vita indipendente il profilo di qualificazione dell'assistente personale, con riferimento alla certificazione di competenze come assistente personale, alla qualifica professionale come operatore sociosanitario, o ad altro profilo professionale sociale e sociosanitario conseguito con percorsi di formazione professionale o di studio universitario.

2. Le funzioni dell'assistente personale possono essere integrate, ma non sostituite, dall'apporto di caregiver familiari e altre figure volontarie impegnate in servizi di prossimità, lavoro di comunità e altre iniziative di mutuo aiuto promosse da organizzazioni del Terzo Settore ovvero nell'ambito di percorsi di sussidiarietà promossi da Regione e Autonomie locali, senza poter essere remunerati nell'ambito del budget del Progetto di Vita Indipendente.

3. Nell'ambito della costruzione del progetto di vita indipendente, il ruolo del caregiver familiare è quello configurato dalla l.n. 205/2017, art.1 cc. 254-256 (legge di bilancio 2018) che istituisce il Fondo per il Caregiver familiare, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dello stesso. Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di emancipazione della persona con disabilità, la scelta dell'assistente personale ricade su persona anche convivente, purchè non facente parte del nucleo familiare di origine e, dunque, non coincidente con genitore e fratelli e sorelle.



Art. 5 – Predisposizione e valutazione dei progetti

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono predisposti, su richiesta e con il coinvolgimento diretto della persona con disabilità, che può avvalersi della consulenza alla pari fornita dai Centri per la domotica sociale aderenti alla rete regionale, nonché dalle unità multidisciplinari o multiprofessionali istituite presso i Servizi Sociali professionali degli Ambiti territoriali sociali, alle quali spetta specificamente la presa in carico per gli ulteriori bisogni sociali e socio-sanitari della persona.

2. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, in particolare:

a) verificano l'esistenza in capo alla persona con disabilità dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) effettuano la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze, nonché del contesto di vita familiare, abitativo e sociale;

c) individuano insieme alla persona con disabilità, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato, assumendo la proposta di strumenti e tecnologie da integrare nello stesso progetto, sulla base della consulenza specialistica eventualmente già acquisita;

d) definiscono quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti e necessarie per realizzare le azioni di cui alla lettera c);

e) si rivolgono ai Centri per la domotica sociale aderenti alla rete regionale per acquisire la verifica dell'appropriatezza delle tecnologie richieste con il progetto di vita indipendente, qualora non già certificato preliminarmente.

3. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, nella redazione del progetto personalizzato riguardante persone con disabilità intellettiva o del neurosviluppo, devono utilizzare strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale, nonché adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte, anche richiedendo l'affiancamento dei servizi del Dipartimento Salute Mentale della ASL competente.

4. La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione, di cui

all'articolo 6, è effettuata da ciascun Ambito territoriale, con la supervisione della struttura regionale dell'Assessorato al Welfare per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, e in ogni caso sulla base dei requisiti minimi di accesso di cui all'articolo 3 e dei criteri di valutazione di qualità derivanti dai principi espressi all'articolo 2 e all'articolo 4 della presente legge.

5. In caso di inappropriata del percorso di vita indipendente, i Servizi sociali professionali degli Ambiti territoriali o dei Comuni si fanno carico di orientare la persona e il suo nucleo familiare rispetto alle ulteriori opportunità di sostegno socioassistenziale ed economico più appropriate, nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione sociale territoriale.



Art. 6 – Compiti della Regione

1. La Giunta Regionale, acquisite le risultanze della concertazione con il gruppo di lavoro "Vita Indipendente" del Tavolo Regionale per le disabilità, e previo parere della competente Commissione Consiliare Sanità e Servizi sociali, provvede con propria deliberazione a:

- a) definire requisiti minimi di accesso, criteri di priorità per l'accesso al beneficio economico, in caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità finanziaria annuale, e criteri per la valutazione di qualità del progetto di vita indipendente, ai fini dell'ammissione;
- b) definire le modalità di calcolo del beneficio economico per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti dei progetti personalizzati di vita indipendente, considerando il reddito personale del richiedente;
- c) definire i criteri di riparto dei fondi disponibili tra tutti gli Ambiti territoriali;
- d) approva la procedura complessiva di selezione biennale dei progetti personalizzati di vita indipendente da ammettere a finanziamento.

Articolo 7 – Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti, trasmette alla competente Commissione Consiliare, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) il numero di:
 - 1) domande presentate;
 - 2) domande ammesse a finanziamento;
 - 3) domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione;
- b) le caratteristiche dei progetti presentati e classificazione dei progetti ammessi a finanziamento per principale finalità, quale a titolo esemplificativo di inclusione sociale, di formazione e istruzione, di inserimento lavorativo;
- c) il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati per gli assistenti personali;
- d) la rendicontazione aggregata delle somme spese per macrovoci di spesa per il totale dei progetti finanziati;
- e) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- f) i percorsi formativi realizzati per gli assistenti personali.

Art. 8 - Disposizioni transitorie

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali procede entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge a richiedere alle Associazioni di rilievo regionale interessate per competenza le designazioni formali dei componenti il gruppo di lavoro per la vita indipendente del Tavolo Regionale per le disabilità e adotta apposito provvedimento di costituzione del suddetto gruppo di lavoro.
2. Per l'anno 2019 i progetti personalizzati di vita indipendente sono finanziati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sulla base di quanto già autorizzato e disciplinato, al fine di assicurare continuità ai progetti di vita indipendente già avviati.

Art. 9 – Disposizione finanziaria

1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali derivanti da Bilancio autonomo e dai programmi comunitari.
2. La Regione Puglia, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitorio di seguito elencate:
 - a) Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui all'Obiettivo tematico IX, per l'integrazione lavorativa e la riqualificazione professionale, nonché per la realizzazione di progetti per l'autonomia di persone con disabilità;
 - b) Fondo nazionale per il "Dopo di Noi" di cui alla l.n. 112/2016 con specifico riferimento alle risorse finalizzate alle azioni per la permanenza a domicilio e in autonomia delle persone con disabilità senza il supporto familiare;
 - c) i fondi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare di cui ai co. 254-255 dell'art. 1 della l. 205/2017, per come saranno ripartiti alle Regioni a seguito delle necessarie intese;
 - d) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;
 - e) le risorse da bilancio regionale, come al comma 3.
3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 2019 a carico del Bilancio regionale la spesa di euro 1.000.000,00 a valere sugli stanziamenti regionali già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani" del bilancio pluriennale 2019/2021, al Capitolo di spesa 785000.
4. Per il fabbisogno di prestazioni sanitarie connesse alla condizione di disabilità del destinatario del progetto di vita indipendente, si farà riferimento alle risorse assegnate annualmente dalla Regione al Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, con la programmazione regionale sanitaria.

